

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RANOCCHIA ANDREA SEGUITO GARA NOVARA/INTERNAZIONALE DEL 20.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 48 del 23.9.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.11.2011, INFLITTA AL SIG. FOSCHI RINO SEGUITO GARA PADOVA/MODENA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

a) **AMMENDA DI €8.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
b) **AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 AL CALCIATORE BAZZOFFIA DANIELE, INFLITTE SEGUITO GARA GUBBIO/VARESE DEL 24.9.2011**(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)

La C.G.F., in ordine alle due domande proposte dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia):

a) accoglie in parte quella relativa all'ammenda riducendola ad €4.000,00 e dispone restituirsi la tassa reclamo;
b) respinge la seconda per la quale dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BOADU ACOSTY MAXWELL SEGUITO GARA TROFEO GIACINTO FACCHETTI GENOA/FIORENTINA DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 52 del 29.9.2011)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze, riduce la sanzione inflitta al calciatore Boadu Acosty Maxwell a 5 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. RANIERI CLAUDIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DELL’1.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 53 del 3.10.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al Sig. Ranieri Claudio all’ammonizione con diffida ed ammenda di €10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete